

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA –
ROMA

RICORSO STRAORDINARIO

del SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
– S.N.A. (C.F. 80053030153), con sede in Milano, in persona del
Presidente e legale rappresentante, Cav. Claudio Demozzi, e del-
l'Avv. FRANCESCO LIBUTTI (C.F. LBT FNC 73R24 H926A),
residente in Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea
Mozzati (C.F. MZZ NDR 70L15 D969H) e Andrea Rossi (C.F.
RSS NDR 80M26 D969Y) ed elettivamente domiciliati nel loro
studio in Genova, via Corsica n. 2 (fax 010/8562080; p.e.c.
andrea.mozzati@ordineavvgenova.it), giusta procure speciali a
margine del presente atto

contro

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del
Ministro e legale rappresentante in carica
- la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP, in
persona del legale rappresentante in carica

per l'annullamento

- del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
27/5/2015, che ha disposto lo scioglimento del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensio-
ne per gli Agenti Professionisti di Assicurazione – F.P.A.;
- del comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
pubblicato in G.U.R.I. 5/8/2015, n. 180, recante comunicazione

ORIGINALE

Procura speciale

Il sottoscritto Claudio Demozzi, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione – S.N.A., con sede in Milano, delega a rappresentarlo e difenderlo ai fini del presente ricorso, con ogni facoltà di legge, ivi compresa la proposizione di motivi aggiunti di ricorso e con poteri sia congiunti che disgiunti, gli avv.ti Andrea Mozzati e Andrea Rossi, eleggendo domicilio nel loro studio in Genova, via Corsica n. 2.



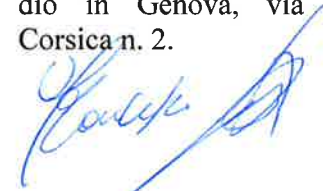
VISTO: E' AUTENTICA



- dell'adozione del suddetto decreto ministeriale 27/5/2015;
- della nota a firma del Direttore della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. COVIP-V-6 CdG: MA 004 – A013 – 11434, senza data, con la quale è stata comunicata alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP l'adozione del menzionato decreto ministeriale 27/5/2015;
 - della deliberazione COVIP 16/6/2015, con la quale sono stati nominati il Commissario Straordinario del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione ed i componenti del Comitato di Sorveglianza del suddetto Fondo;
 - del comunicato COVIP pubblicato in G.U.R.I. 29/7/2015, n. 174, recante comunicazione dell'adozione della suddetta deliberazione 16/6/2015;
 - della deliberazione COVIP 10/4/2015 (non conosciuta), che ha proposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scioglimento degli organi del Fondo Pensione sopra richiamato;
 - della nota COVIP 10/4/2015, n. 2591 (non conosciuta), con la quale è stata trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la delibera 10/4/2015 sopra richiamata;
 - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso, ivi compresi i verbali, i pareri, la corrispondenza intercorsa ed ogni atto interno comunque denominato relativo ai procedimenti conclusi con l'adozione del d.m. 27/5/2015 e della delibera COVIP 16/6/2015

Procura speciale

Il sottoscritto avv. Francesco Libutti delega a rappresentarlo e difenderlo ai fini del presente ricorso, con ogni facoltà di legge, ivi compresa la proposizione di motivi aggiunti di ricorso e con poteri sia congiunti che disgiunti, gli avv. ti Andrea Mozzati e Andrea Rossi, eleggendo domicilio nel loro studio in Genova, via Corsica n. 2.



VISTO: E' AUTENTICA



nonché, ove occorra e nei limiti di quanto specificato

nel presente ricorso,

per l'annullamento,

del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7/12/2012,
n. 259

e per la declaratoria

della decadenza del Commissario Straordinario nominato con la
suddetta deliberazione COVIP 16/6/2015.

* * *

Premesse in fatto

1. Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (di seguito, S.N.A.) è un'associazione sindacale nata nel 1919 e costituisce la storica e più rappresentativa associazione di categoria degli agenti di assicurazione italiani.

Nella propria ultranovantennale attività, S.N.A. ha costantemente difeso e rappresentato gli interessi degli agenti di assicurazione in tutte le sedi, pervenendo – tra l'altro – nel 1961 alla stipula di un accordo nazionale di categoria con le compagnie assicuratrici (Accordo imprese-agenti) e ad una Cassa di Previdenza Agenti obbligatoria per legge.

Nel 1973 il Sindacato ha costituito, insieme all'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – A.N.I.A., la Cassa Pensione Agenti, ora Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione – F.P.A. (di seguito, F.P.A. o Fondo).

2. L'avv. Francesco Libutti è un agente assicurativo aderente allo

S.N.A., ed è iscritto al Fondo Pensione da ultimo richiamato. Egli è altresì componente dell'Assemblea dei delegati di F.P.A..

3. Venendo al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione – F.P.A., esso è stato costituito da S.N.A. (in rappresentanza degli agenti) e da A.N.I.A. (in rappresentanza delle compagnie assicurative) come strumento per la previdenza pensionistica della categoria degli agenti di assicurazione.

All'epoca della sua costituzione, rappresentava l'unica forma pensionistica per gli agenti (che solo negli anni '90 hanno ottenuto l'adesione alla gestione INPS – commercianti).

Lo Statuto del F.P.A. prevede una gestione paritetica da parte della componente agenti e della componente compagnie assicurative, le quali concorrono alla designazione dei componenti dell'Assemblea dei delegati – che, a sua volta, nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci – e, quindi, alla concreta gestione del Fondo. Parimenti, il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, dei quali metà (tra cui il Presidente) eletti dai delegati degli iscritti al Fondo e metà eletti da quelli delle compagnie assicuratrici.

I versamenti degli iscritti sono regolati da un accordo nazionale tra le imprese e gli agenti, il quale prevede che ad ogni versamento contributivo dell'agente ne corrisponda uno (di analoga entità) da parte della compagnia per la quale egli opera (oltre eventuali contribuzioni integrative volontarie, a carico dell'agente).

4. Il F.P.A. eroga regolarmente da oltre quarant'anni le prestazioni

promesse ed ha sempre assolto con puntualità e precisione a tutti gli obblighi gestionali e agli adempimenti previsti dalla legge.

Il che è confermato dall'esito dell'ispezione effettuata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito, COVIP) presso la sede del Fondo nel corso dell'anno 2012, protrattasi per ben tre mesi e conclusasi senza alcuna osservazione in merito né al bilancio attuariale, né al regime di prestazione definita vigente.

La stessa COVIP **non** ha, peraltro, avanzato alcuna contestazione in ordine al contenuto dei bilanci (annuale ed attuariale) inviatile periodicamente dal F.P.A..

A ulteriore conferma della solidità e dell'affidabilità del F.P.A., va segnalato che quest'ultimo, nel corso dell'anno 2013, si è aggiudicato il premio IPE – Investment & Pensions Europe Award come miglior fondo pensione europeo nella categoria "Small pension fund" (ossia con patrimonio fino al miliardo di euro).

5. Quanto alla situazione patrimoniale del Fondo, quest'ultimo – ormai da anni – chiude costantemente il bilancio in utile, con un avanzo annuo di gestione quantificabile nell'ordine di venti milioni di euro netti (mentre l'utile lordo sfiora i quaranta milioni). Si consideri che nei soli ultimi cinque anni il F.P.A. ha accumulato utili per 125 milioni di euro.

Il patrimonio del F.P.A. sfiora il miliardo di euro; importo – quest'ultimo – ovviamente soggetto a valutazione e che, quindi, può variare in funzione dei criteri utilizzati (che, nel caso di specie, sono stati estremamente prudentziali).

In particolare, il patrimonio immobiliare del Fondo potrebbe essere valutato fino ad un 30% in più della stima attuale, mentre la relativa valutazione è stata effettuata al ribasso, anche a fronte dell'influenza della bolla immobiliare che ha depresso le quotazioni negli ultimi anni.

Al contempo, i titoli a bilancio del Fondo contengono una plusvalenza non realizzata di circa 150/200 milioni, tenuto conto che i titoli stessi sono stati registrati al loro valore nominale, con il conseguente, mancato realizzo di una plusvalenza di circa 150/200 milioni.

6. Va fin d'ora osservato che, al fine di verificare l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali, i vari Fondi Pensione esistenti – tra i quali il F.P.A. – sono periodicamente sottoposti a verifiche prospettiche di sostenibilità finanziaria – c.d. "*stress tests*" –, sviluppate su un periodo futuro di ampia durata (trenta-cinquant'anni).

In via di estrema sintesi, dette verifiche vengono condotte confrontando il patrimonio del Fondo, incrementato dalle entrate che sono state previste per il periodo residuo di gestione, con l'ammontare degli oneri prevedibili attualizzati.

Vale fin d'ora osservare che, tenuto conto della natura previsionale e a lunghissimo termine della verifica, la valutazione finale non può che essere, da un lato, ipotetica e tendenziale e, dall'altro lato, inscindibilmente connessa ai parametri sui quali tale stima si fonda – che possono ovviamente essere, a seconda dei casi, più o meno cautelativi e prudentziali –.

A conferma del carattere presuntivo e ampiamente variabile della valutazione resa, si consideri che, nel caso del F.P.A., dallo *stress test* a cinquant'anni effettuato nel corso dell'anno 2013 è emerso un disavanzo prospettico di circa euro 780 milioni. Dopo qualche mese, lo stesso Consiglio d'Amministrazione ha rivisto al ribasso il disavanzo in euro 700 milioni e, più di recente, il Commissario Straordinario del Fondo – di cui si dirà oltre – ha ulteriormente ricalcolato il disavanzo stesso in euro 580 milioni, senza neppure valorizzare la rivalutazione del patrimonio immobiliare e le plusvalenze sui titoli a bilancio (circa 200 milioni) di cui si è accennato poc'anzi.

6.1. Per quanto qui interessa, il suddetto disavanzo risulterebbe essere determinato dalla circostanza che il *test* è stato effettuato "a fondo chiuso": ossia, facendo riferimento soltanto agli attuali iscritti, e non considerando le future, eventuali (ma per vero inevitabili) nuove iscrizioni.

Le indicazioni del *test* non risultano, quindi, di per sé sintomatiche di una situazione di difficoltà e di mancanza di mezzi del Fondo (tantomeno sul breve e medio termine).

Ad ogni buon conto, al fine di contenere il descritto disavanzo attuariale, S.N.A., a partire dal 2014 (e da ultimo nei mesi di marzo e maggio 2015), ha elaborato insieme agli uffici del F.P.A. varie ipotesi di piani di riequilibrio, che consentirebbero di addivenire gradualmente al richiesto riequilibrio senza modificare il regime del Fondo e con sacrifici contenuti per gli iscritti (sacrifici che po-

trebbero essere ulteriormente ridimensionati facendo riferimento alle plusvalenze di bilancio non realizzate di cui sopra).

Tali interventi non sono stati tuttavia approvati dal Consiglio d'Amministrazione, anche a fronte dell'opposizione dei consiglieri di nomina A.N.I.A..

7. Inaspettatamente, gli odierni ricorrenti hanno recentemente appreso che:

- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27/5/2015 era stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione – F.P.A.;
- conseguentemente, la stessa COVIP, con deliberazione 16/6/2015, aveva provveduto a nominare un Commissario Straordinario del F.P.A. ed i componenti del Comitato di Sorveglianza.

Dalla lettura di tali atti ed, in particolare, delle laconiche premesse del d.m. 27/5/2015, sembra potersi ricavare che il disposto scioglimento (ed il conseguente commissariamento) sarebbero motivati con riferimento alla delibera COVIP 10/4/2015 (non conosciuta), in base alla quale il F.P.A. non avrebbe adottato gli atti – non meglio precisati – *"necessari al superamento della situazione di squilibrio tecnico-attuariale, fattispecie che integra il presupposto della 'grave irregolarità nell'amministrazione'"* (v. motivazione d.m. 27/5/2015).

A seguito dello scioglimento degli organi del F.P.A., il Commissario Straordinario, già nel corso dei primi mesi della propria gestio-

ne, da un lato ha omesso di prendere in considerazione i piani di riequilibrio proposti da S.N.A. (seppur tecnicamente supportati dagli Uffici dello stesso F.P.A., che avevano collaborato alla loro redazione) e, dall'altro lato, ha – per parte sua – ipotizzato un piano di rientro che prevede sacrifici per gli iscritti quasi doppi rispetto a quelli ipotizzati da S.N.A., nonché un radicale mutamento del regime previdenziale del Fondo: oltretutto, trattasi di piano che, con l'attuale gestione commissariale, potrà ovviamente essere approvato senza essere sottoposto al vaglio di un organo elettivo degli iscritti al Fondo.

8. Gli atti in questa sede impugnati sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli per gli odierni ricorrenti i quali, riservandosi fin d'ora di proporre motivi aggiunti una volta acquisiti gli atti del procedimento condotto dal Ministero e dalla COVIP che ha portato all'adozione dei suddetti provvedimenti (per i quali è stata presentata apposita istanza di accesso ex art. 22, ss., legge n. 241/1990), ne chiedono il riparatorio annullamento per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A) Sul d.m. Lavoro e Politiche Sociali 27/5/2015

- I. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione artt. 7-bis e 15, d.lgs. n. 252/2005. Violazione art. 70, d.lgs. n. 385/1993. Violazione art. 24, d.l. 201/2011. Violazione d.m. Ministero Economia e Finanze 7/12/2012, n. 259. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta.

Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Perplessità. Sviamento di potere.

I.1. Come si è già accennato nelle premesse, l'impugnato decreto ministeriale è illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

E' noto, infatti, che il citato art. 3, legge n. 241/1990, al comma 1, descrive in modo compiuto quale debba essere il contenuto di una motivazione "*adeguata*", la quale deve esprimere – indicandoli – i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno effettivamente condotto all'adozione del provvedimento, in relazione (sempre) alle risultanze dell'istruttoria del procedimento: è questa, infatti, la sede ove prendono corpo le ragioni del provvedimento, in considerazione delle risultanze che derivano dai presupposti acquisiti.

Nel caso di specie, dalla lettura del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27/5/2015, si ricava che lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del F.P.A. sarebbe stato disposto in accoglimento della delibera COVIP 10/4/2015, recante la proposta di scioglimento dei suddetti organi.

Senonché il richiamato d.m. omette di indicare:

- in primo luogo, le ragioni in base alle quali il Ministero avrebbe ritenuto di accogliere la proposta della COVIP;
- ad ogni modo, quali sarebbero le motivazioni poste a fondamento della citata proposta COVIP.

A tale riguardo, non potrebbe ritenersi sufficiente il richiamo ope-

rato alla menzionata delibera 10/4/2015, trattandosi di atto non allegato e/o reso disponibile unitamente al decreto ministeriale (come invece richiesto dallo stesso art. 3, legge n. 241/1990): in relazione a tale delibera – allo stato non conosciuta – la presente difesa si riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso.

I.2. Sempre con riferimento alla deliberazione COVIP, il d.m. si limita ad asserire che detta delibera si fonderebbe sulla riscontrata, mancata adozione degli atti necessari al superamento della situazione di squilibrio tecnico-attuariale del Fondo, fattispecie che integrerebbe il presupposto della "*grave irregolarità nell'amministrazione*" di cui all'art. 70, d.lgs. n. 385/1993.

E' tuttavia evidente che anche tale, stringatissima motivazione è, in realtà, apparente e comunque inadeguata, in quanto la stessa non chiarisce affatto:

- quale sarebbe la situazione di squilibrio tecnico-attuariale cui si fa riferimento;
- quali sarebbero stati gli atti necessari al suo superamento;
- infine – e soprattutto –, per quale motivo la situazione descritta integrerebbe il presupposto della "*grave irregolarità*": ma sul punto si tornerà oltre.

Con il che risulta evidente il difetto di motivazione che inficia il provvedimento, il quale ha omesso di indicare in maniera adeguata e comprensibile i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato allo scioglimento degli organi del F.P.A..

In altri termini, la carenza motivazionale fin qui descritta comporta

l'assoluta impossibilità di ripercorrere l'*iter* logico-argomentativo seguito dall'Amministrazione nell'adottare il decreto di scioglimento e, quindi, di poter valutare compiutamente la correttezza e la legittimità delle determinazioni da essa assunte.

* * *

II. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione artt. 7-bis e 15, d.lgs. n. 252/2005. Violazione art. 70, d.lgs. n. 385/1993. Violazione d.m. Ministero Economia e Finanze 7/12/2012, n. 259. Violazione art. 24, d.l. 201/2011. Violazione del principio di tipicità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Perplessità. Sviamento di potere.

II.1. Secondo quanto laconicamente indicato nel d.m. 27/5/2015, la proposta di scioglimento formulata dalla COVIP in data 16/4/2015 si fonderebbe sulla mancata adozione di atti necessari al superamento della situazione di squilibrio tecnico-attuariale verificatosi nel Fondo, che – sempre ad avviso della COVIP – integrerebbe il presupposto della "*grave irregolarità nell'amministrazione*" di cui all'art. 70, d.lgs. n. 385/1993 (richiamato, per i Fondi Pensione, dall'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 252/2005).

Come si è detto, la posizione della COVIP – fatta propria dal Ministero – è innanzitutto illegittima in quanto generica ed indeterminata, non essendo stato indicato con chiarezza quali sarebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento gravato.

II.2. Fermo quanto sopra, e rinviata al prosieguo del presente giudizio l'eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso sul punto (una volta acquisiti gli atti richiamati nella stringata motivazione del d.m. 27/5/2015), corre fin d'ora l'obbligo di segnalare che, laddove lo squilibrio tecnico-attuariale lamentato dalla COVIP sia rappresentato da quello emerso nel corso del c.d. *stress test* previsto per la valutazione dei mezzi finanziari del Fondo, gli atti impugnati si appaleserebbero gravemente illegittimi sotto varî, ulteriori profili.

In primo luogo, né l'art. 7-bis del d.lgs. n. 252/2005, né il relativo Regolamento attuativo (d.m. Economia e Finanze 7/12/2012, n. 259) prevedono il commissariamento del Fondo stesso quale conseguenza per il caso di squilibrio tecnico-attuariale ovvero di mancata, tempestiva adozione delle misure richieste e/o necessarie al riequilibrio del Fondo.

In particolare, l'art. 7-bis, d.lgs. n. 252/2005, stabilisce, al comma 3, che *"La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento"*.

Al contempo, l'art. 6 del richiamato Regolamento n. 259/2012 dispone che, *"Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformità al presente regolamento, la COVIP ... può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future"*.

Per contro, non v'è traccia di una norma in base alla quale venga attribuita al Ministero la possibilità di adottare una decisione "atipica" come quella assunta dalla stessa Amministrazione.

II.2.1. A ben vedere, in base all'art. 15, d.lgs. n. 252/2005, la decisione di scioglimento e commissariamento degli organi del Fondo è ammessa soltanto nelle ristrette ipotesi normativamente previste, tra le quali non rientra certo la presenza di un disavanzo nella valutazione attuariale a cinquant'anni: conseguentemente, il decreto qui gravato deve ritenersi atipico e, in quanto tale, illegittimo.

Ed invero, *"il principio di tipicità (e di nominatività) degli atti amministrativi costituisce canone alla cui stregua valutare la legittimità dei medesimi", ed impone che "ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in capo all'Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito"* (Cons. Stato, Sez. VI, 3/9/2010, n. 6554; v. anche, Sez. V, 26/3/2012, n. 1713; Sez. IV, 1/2/2000, n. 530; T.A.R. Lazio – Latina, Sez. I, 2/8/2012, n. 634; T.A.R. Toscana, Sez. II, 25/5/2012, n. 1024; T.A.R. Liguria, Sez. I, 6/4/2012, n. 516).

Nel caso di specie, non solo non è dato comprendere quale sia il potere esercitato dal Ministero, ma nemmeno avere contezza dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione.

Tale generale principio, peraltro, avrebbe dovuto valere a maggior ragione nel caso di specie, trattandosi di un provvedimento a con-

tenuto sanzionatorio e, comunque, *ictu oculi* di impatto relevantissimo sul funzionamento e sulla sorte del Fondo stesso.

Di qui la manifesta illegittimità dell'atto impugnato.

II.3. Secondariamente, come si è già ampiamente chiarito in premessa, lo squilibrio riscontrato all'esito della valutazione attuariale non potrebbe certo costituire un elemento idoneo a integrare il presupposto della "grave irregolarità nell'amministrazione", tenuto conto che:

- come si è detto, le stime tecnico-attuariali – tanto più su di un arco temporale di cinquant'anni – hanno inevitabilmente natura previsionale ed ipotetica ed il loro esito è, comunque, inscindibilmente correlato ai parametri – più o meno cautelativi e prudentziali – scelti dall'attuario;
- nel caso di specie, la valutazione viene, per espressa previsione normativa (art. 3, comma 4, d.m. n. 259/2012), demandata ai Fondi stessi e, quindi, è svolta in assenza della benché minima predeterminazione dei criteri di riferimento della stima da operare e sull'arco temporale di riferimento (che deve soltanto essere "*non inferiore a trenta anni*");
- nel caso del F.P.A., infine, la valutazione è stata condotta utilizzando parametri estremamente prudentziali e, comunque, "a fondo chiuso" (ossia facendo riferimento soltanto agli attuali iscritti, senza tener conto delle potenziali, nuove adesioni e delle contribuzioni future), sicché la situazione di disavanzo venutasi a creare era sostanzialmente fisiologica;

- a ulteriore conferma dell'inattendibilità della valutazione attuariale in questione, va ricordato come la stima del disavanzo sia già stata corretta al ribasso per ben due volte – dapprima dal C.d.A. e, poi, dallo stesso Commissario Straordinario – con una variazione superiore al 25% di quella originaria (e senza neppure tener conto della rivalutazione del patrimonio immobiliare e delle plusvalenze sui titoli a bilancio);
- non risultano, per contro, ulteriori elementi che dimostrerebbero la presenza di gravi irregolarità nell'amministrazione.

Stando così le cose, è evidente come il mancato superamento dello squilibrio riscontrato all'esito della valutazione tecnico-attuariale svolta non possa di per sé integrare il presupposto della grave irregolarità nell'amministrazione e, comunque, condurre alla misura dello scioglimento degli organi del Fondo.

Va, da ultimo, segnalato che, in base all'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 252/2005, le vicende del Fondo Pensione capaci di incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo dovrebbero essere previamente individuate da COVIP, così da consentire agli organi del Fondo di adottare i provvedimenti alla salvaguardia dell'equilibrio patrimoniale.

Il che non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguente illegittimità del commissariamento sotto tale, ulteriore profilo.

II.4. Quanto alle modalità di espletamento della proiezione attuariale, va poi rilevato che nessuna disposizione normativa richiede che la stessa venga effettuata "a fondo chiuso", né stabilisce la necessità per i Fondi di costituire riserve parametrare sulle risultanze

previsionali delle medesime verifiche "a fondo chiuso".

Né a diversa conclusione potrebbe condurre l'art. 4 del richiamato d.m. Economia e Finanze n. 259/2012, il quale si limita a richiedere che venga garantita una copertura, mediante riserve tecniche, adeguata agli impegni assunti dal Fondo in via ordinaria nei confronti dei propri iscritti, ma non impone certo la costituzione di riserve tali da fare fronte in ogni momento ad una sorta di "liquidazione anticipata" e straordinaria del Fondo stesso.

Fermo quanto sopra, laddove il richiamato art. 4 del d.m. n. 259/2012 dovesse intendersi nel senso di imporre la disponibilità di risorse tecniche tali da fare fronte in ogni momento all'erogazione immediata di tutte le prestazioni dovute (anche per il futuro) dal Fondo, lo stesso si appaleserebbe illegittimo in quanto manifestamente sproporzionato ed illogico, anche tenuto conto del fatto che misure tanto rigorose non vengono richieste neanche per i Fondi a natura obbligatoria (e non negoziale, come il F.P.A.).

Anche in relazione a tale aspetto la scrivente difesa si riserva la proposizione di motivi aggiunti una volta acquisiti gli atti e i documenti dell'istruttoria svolta dalle Amministrazioni precedenti.

II.5. A ulteriore conferma dell'illegittimità del disposto scioglimento degli organi sociali del F.P.A., va infine rilevato che neppure l'art. 24, comma 24 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge 22/12/2011, n. 214 (c.d. Riforma Fornero delle pensioni, relativa ai Fondi pensionistici obbligatori, per i quali sono inevitabilmente previste tutele ben più stringenti a salvaguardia della solidità dei

mezzi patrimoniali del Fondo) nel disciplinare l'adozione da parte dei Fondi di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche (su bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant'anni), prevede il commissariamento del Fondo stesso quale conseguenza per il caso di mancata, tempestiva adozione delle misure richieste o di parere negativo delle Amministrazioni vigilanti.

In effetti, il richiamato comma 24, stabilisce che, *"decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento"*: orbene, si tratta all'evidenza di misure predeterminate puntualmente dalla legge, e che comunque non comportano lo scioglimento degli organi del Fondo ed il suo commissariamento.

Oltretutto, il citato comma 24 dell'art. 24 fa salva l'"autonomia" dei Fondi Pensione nell'espletamento della richiesta proiezione attuariale: ciò significa che, anche in questo caso, le indicazioni contenute nella norma costituiscono criteri tendenziali, che non possono certo portare a misure come il commissariamento del Fondo.

Di qui, *a fortiori*, la conferma dell'illegittimità del d.m. 27/5/2015.

* * *

III. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 9 e 10, legge n. 241/1990. Violazione artt. 7-bis, 15, 18 e 19, d.lgs. n. 252/2005. Violazione art. 70, d.lgs. n. 385/1993. Violazione d.m. Ministero Economia e Finanze 7/12/2012, n. 259. Violazione art. 24, d.l. 201/2011. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Perplessità. Sviamento di potere.

Sotto altro aspetto, il d.m. 27/5/2015 è stato adottato all'esito di un'istruttoria carente e lacunosa, nell'ambito della quale le Amministrazioni coinvolte (Ministero e COVIP):

- non risultano aver tenuto adeguatamente conto dell'effettiva situazione patrimoniale e gestoria del Fondo, essendosi limitate a valutare il (preteso) squilibrio tecnico-attuariale;
- ad ogni modo, non hanno instaurato il benché minimo contraddittorio procedimentale con il F.P.A. e con le parti sociali ai fini della valutazione congiunta e concertata dei possibili rimedi al superamento del disavanzo riscontrato;
- non hanno preso in considerazione – anche nell'ambito dei poteri di indirizzo, intervento e controllo riconosciuti dal d.lgs. n. 252/2005 – i vari piani di riequilibrio presentati che S.N.A. ha elaborato con gli uffici tecnici del F.P.A..

Di qui l'illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione del d.m. 27/5/2015, non essendo stata svolta un'adeguata e approfondita istruttoria in contraddittorio il F.P.A. e con le parti sociali coinvolte.

Anche in ordine a tale profilo, la scrivente difesa si riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso una volta acquisiti gli atti del procedimento svolto dal Ministero e dalla COVIP.

* * *

IV. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 7, 8, 9 e 10, legge n. 241/1990. Violazione artt. 7-bis e 15, d.lgs. n. 252/2005. Violazione d.m. Ministero Economia e Finanze 7/12/2012, n. 259. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Perplessità. Sviamento di potere.

IV.1. I provvedimenti impugnati sono stati adottati senza l'invio della preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

Come si è visto, le parti interessate da una misura così drastica come il commissariamento non sono state, quindi, messe in grado di partecipare al relativo procedimento e di presentare, in tale sede, le proprie osservazioni e deduzioni al riguardo.

Ed invero, la comunicazione di avvio del procedimento, oltre a costituire principio generale dell'attività della p.a., è a maggior ragione imprescindibile per i provvedimenti di natura sanzionatoria o comunque notevolmente limitativa della sfera giuridica dei soggetti interessati, i quali necessitano di un contraddittorio pieno nella fase istruttoria al fine poter "*partecipare al relativo procedimento e prospettare, in quella sede, circostanze idonee ad influire sul contenuto dell'atto finale*" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V,

17/5/2005, n. 6348; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 15/1/2003, n. 33 e 13/5/2002, n. 2039).

IV.2. La violazione risulta ancor più grave se si considera che, nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle Amministrazioni procedenti (Ministero e COVIP) di svolgere un'istruttoria più completa ed approfondita in ordine all'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del F.P.A. e, al contempo, agli odierni ricorrenti di poter usufruire di un pieno contraddittorio nonché di rappresentare l'insussistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento degli organi del Fondo.

* * *

B) Sulla deliberazione COVIP 16/6/2015 e sulla posizione del Commissario Straordinario

V. Invalidità in via derivata

A seguito dello scioglimento degli organi del Fondo disposta con d.m. 27/5/2015, la COVIP – con deliberazione 16/6/2015 – ha provveduto a nominare un Commissario Straordinario del F.P.A. ed i componenti del Comitato di Sorveglianza.

Anche tale nomina è, quindi, inficiata in via derivata dai medesimi vizi che affliggono il decreto ministeriale 27/5/2015 (di cui da **I.** a **IV.**), che si intendono qui integralmente richiamati.

* * *

VI. Violazione art. 97 Cost.. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione art. 15, d.lgs. n. 252/2005. Violazione artt. 70 e 71, d.lgs. n. 385/1993. Violazione d.m. Tesoro, Bilancio e Pro-

grammazione Economica 18/3/1998, n. 161. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Perplessità. Sviamento di potere.

Secondo quanto stabilito all'art. 71, comma 6, d.lgs. n. 385/1993 – applicabile anche ai Fondi Pensione in virtù del rinvio operato dall'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 – "*agli organi della procedura [di amministrazione straordinaria] si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 26*", il quale – a sua volta – rimanda al d.m. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18/3/1998, n. 161.

In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 4 del richiamato d.m. n. 161/1998 stabilisce che non possono ricoprire cariche "*coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento ...*".

Sennonché, dalle verifiche effettuate, risulterebbe che il Commissario Straordinario dott. Ermanno Martinetto avrebbe ricoperto fino al 27/5/2014 la carica di Presidente del collegio sindacale di Overseas Transport s.r.l., la quale risulterebbe essere stata dichiarata fallita in data 24/8/2015 (sentenza Trib. Genova, Sez. Fall., n. 129/2015): egli, conseguentemente, difetterebbe dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica dalle disposizioni sopra richiamate.

Di qui la necessità che venga dichiarata la decadenza dalla carica del suddetto Commissario.

P.Q.M.

si chiede, con riserva di proporre motivi aggiunti, l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio, oltre accessori di legge.

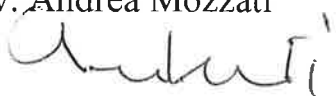
Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, si dichiara che il contributo unificato ammonta a euro 650,00 (seicentocinquanta).

Si producono i seguenti documenti:

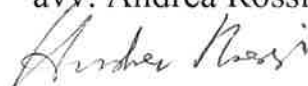
- 1) decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 27/5/2015 e nota di trasmissione a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) deliberazione COVIP 16/6/2015;
- 3) statuto F.P.A.;
- 4) bilancio F.P.A. 2014;
- 5) comunicato assegnazione premio IPE Awards 2013;
- 6) proposta piano di riequilibrio S.N.A. marzo 2015;
- 7) proposta piano di riequilibrio Commissario Straordinario;
- 8) statuto S.N.A.;
- 9) estratto sito internet F.P.A. su posizione avv. Francesco Libutti;
- 10) visura camerale cariche dott. Martinetto (estratto);
- 11) sentenza Trib. Genova, Sez. Fall., 24/8/2015, n. 129;
- 12) ricevuta pagamento contributo unificato.

Genova, 20 ottobre 2015

avv. Andrea Mozzati



avv. Andrea Rossi

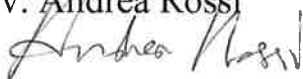


RELATA DI NOTIFICA

Per conto dei ricorrenti Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione – S.N.A. e avv. Francesco Libutti, come in atti rappresentati e difesi, nonché domiciliati, io sottoscritto avv. Andrea Rossi, con studio in Genova, via Corsica n. 2, ho notificato il suesteso ricorso straordinario, in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in data 30/4/2008, ai sensi dell'art. 7, legge n. 53/1994:

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in Roma (c.a.p. 00187), via Veneto n. 56, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691669322-7** (avviso di ricevimento n. **76554237555-7**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **57**.

avv. Andrea Rossi



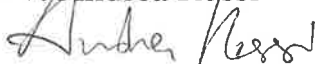
timbro postale



- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (c.a.p. 00186), via dei Portoghesi n. 12, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691669323-8** (avviso di ricevimento n. **76554237556-8**) dall'ufficio postale di

Genova centro in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **58**.

avv. Andrea Rossi



timbro postale



- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in Roma (c.a.p. 00187), via XX Settembre n. 97, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691669324-9** (avviso di ricevimento n. **76554237557-9**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **59**.

avv. Andrea Rossi

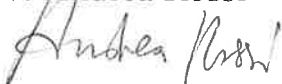


timbro postale



- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (c.a.p. 00186), via dei Portoghesi n. 12, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691669325-1** (avviso di ricevimento n. **76554237558-0**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **60**.

avv. Andrea Rossi

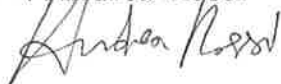


timbro postale



- alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP, in persona del legale rappresentante in carica, presso la sede legale in Roma (c.a.p. 00186), piazza Augusto Imperatore n. 27, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691669326-2** (avviso di ricevimento n. **76554237559-1**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **61**.

avv. Andrea Rossi



timbro postale

- alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP, in persona del legale rappresentante in carica, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (c.a.p. 00186), via dei Portoghesi n. 12, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691669327-3** (avviso di ricevimento n. **76554237560-4**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **62**.

avv. Andrea Rossi

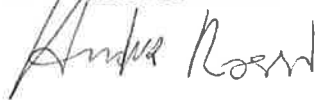


timbro postale

- al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione – F.P.A., in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante in carica, presso la sede

legale in Roma (c.a.p. 00187), via del Tritone n. 46, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691312904-4** (avviso di ricevimento n. **76554237561-5**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **63**.

avv. Andrea Rossi



timbro postale

- al dott. Ermanno Martinetto, nella sua residenza in Genova (c.a.p. 16146), via Camilla n. 3/4, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691312905-5** (avviso di ricevimento n. **76554237562-2**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **64**.

avv. Andrea Rossi



timbro postale

- all'Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici – A.N.I.A., in persona del legale rappresentante in carica, presso la sede legale in Roma (c.a.p. 00187), via di San Nicola da Tolentino n. 72, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691312907-8** (avviso di ricevimento n. **76554237564-8**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale,

previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **65**.

avv. Andrea Rossi



timbro postale

- al dott. Ermanno Martinetto, nella suo domicilio in Genova (c.a.p. 16121), via Fieschi n. 20/9, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. **76691669319-3** (avviso di ricevimento n. **76553770885-6**) dall'ufficio postale di **Genova centro** in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. **66**.

avv. Andrea Rossi



timbro postale



Il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sarà inoltrato mediante raccomandata a.r. (n. **14971708140-9**), unitamente ai documenti sopra elencati, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

N. Raccomandata

76691669322-7

57



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DEL LAVORO - SEGRETERIA GENERALE		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA VIA VENEZIA 00187	COMUNE ROMA	N° CIV. 36 PROV. RM
MITTENTE	MITTENTE		
	Avv. ANDREA ROSSI		
	VIA / PIAZZA Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA	COMUNE GENOVA	N° CIV. PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☒ A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 28001 Sez. 02 Operaz. 268
 Causale: AG 20/10/2015 16:53
 Peso gr.: 83 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolo: 765542375557 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691669323-8

58



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DEL LAVORO - SEGRETERIA GENERALE		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA VIA VENEZIA 00187	COMUNE ROMA	N° CIV. 36 PROV. RM
MITTENTE	MITTENTE		
	Avv. ANDREA ROSSI		
	VIA / PIAZZA Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA	COMUNE GENOVA	N° CIV. PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☒ A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 28001 Sez. 02 Operaz. 268
 Causale: AG 20/10/2015 16:51
 Peso gr.: 84 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolo: 765542375560 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691669324-9



59

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waiste) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello				
DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA XX SETTEMBRE VIA / PIAZZA 00187 ROMA C.A.P. COMUNE			N° CIV. 94 RM PROV.
	MITTENTE Avv. ANDREA ROSSI Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA VIA / PIAZZA Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080 C.A.P. COMUNE PROV.			
	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
	A.R.			

Fraz. 28001 Sez. 02 Operaz. 262
 Causale: AG 20/10/2015 16:46
 Peso gr.: 84 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BAR: 765542375579 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691669325-1



60

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waiste) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello				
DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA XX SETTEMBRE VIA / PIAZZA 00187 ROMA C.A.P. COMUNE			N° CIV. 94 RM PROV.
	MITTENTE Avv. ANDREA ROSSI Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA VIA / PIAZZA Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080 C.A.P. COMUNE PROV.			
	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
	A.R.			

Fraz. 28001 Sez. 02 Operaz. 263
 Causale: AG 20/10/2015 16:50
 Peso gr.: 83 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BAR: 765542375580 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691669326-2



62

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wais15) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	COMMISSIONE VIGILANZA SU FONDI PENSIONI	
	PENSIONE - COVIP	
	Piazza AUGUSTO IMPERATORE	
	VIA / PIAZZA	00186 ROMA
MITTENTE	Avv. ANDREA ROSSI	
	Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA	
	VIA / PIAZZA	Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080
	C.A.P.	COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
☒ A.R. Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 28001 Sez. 02 Operaz. 263
 Causale: AG 20/10/2015 16:48
 Peso gr.: 84 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARRA: 765542375591
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691669327-3



62

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wais15) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	COMMISSIONE VIGILANZA SU FONDI PENSIONI	
	COVIP cio AVVOCATURA GENERALE STATO	
	VIA DE PORTOGHESE	
	VIA / PIAZZA	00186 ROMA
MITTENTE	Avv. ANDREA ROSSI	
	Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA	
	VIA / PIAZZA	Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080
	C.A.P.	COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
☒ A.R. Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 28001 Sez. 02 Operaz. 269
 Causale: AG 20/10/2015 16:54
 Peso gr.: 80 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARRA: 765542375604
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691312904-4

63



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa.rie) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	FONDO TENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI		
	D. ASSICURAZIONE - F.P.A.		
	VIA DEL TRITONE		
	VIA / PIAZZA	20187	ROMA
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. ANDREA ROSSI		
	Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA		
	Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☒ A.R.			

Fraz. 28001

Sez. 02

Operaz. 267

Causale: AG

20/10/2015 16:52

Peso gr.: 83

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. BAR: 765542375615

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76691312905-5

64



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa.rie) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ERMANNO MARTINETTO		
	VIA CAMILLA		
	VIA / PIAZZA	16128	GENOVA
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. ANDREA ROSSI		
	Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA		
	Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☒ A.R.			

Fraz. 28001

Sez. 02

Operaz. 264

Causale: AG

20/10/2015 16:49

Peso gr.: 83

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. BAR: 765542375626

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76691312907-8

65



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 18151E) - SI, [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA L'INTESSO ASSICURATORI - ANIA		
	VIA DI SAN NICOLA DA TORRENTINO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. 00187	COMUNE ROMA	N° CIV. 72 PROV. RM
MITTENTE	Avv. ANDREA ROSSI		
	Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA		
	Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☒ A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 29001 Sez. 02 Operaz. 260
 Causale: AG 20/10/2015 16:44
 Peso gr.: 83 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765542375648 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691669319-3

66



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 18151E) - SI, [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	ROMANNO MARTINETTO		
	VIA F. ESCHI		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. 00191	COMUNE GENOVA	N° CIV. 259 PROV. GE
MITTENTE	Avv. ANDREA ROSSI		
	Via Corsica, 2 - 16128 GENOVA		
	Tel. 010.540.631 - Fax 010.85.62.080		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☒ A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 29001 Sez. 02 Operaz. 261
 Causale: AG 20/10/2015 16:45
 Peso gr.: 83 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765537708856 TASSE
 (accettazione manuale)